

Giunta Regionale Direzione Generale Sanità

Il Dirigente

Data: 05.05.9009

Protocollo H1.2009, 0016249

Ai Direttori Generali

- ASL Lombardia
- Aziende Ospedaliere
- IRCCS di diritto pubblico trasformati in Fondazioni
- AREU

LORO SEDI

Oggetto: Decisione n. 5572/07 del 27.03.2007 e 15.6.2007 del Consiglio di Stato-Quinta Sezione.

Con riferimento a quanto in epigrafe si segnala che la problematica è stata oggetto di approfondimento con i competenti uffici giuridici e con l'Avvocatura Regionale, nell'ambito dell'Area Giuridica Sanità tenutasi in data 15.03.2009

In tale sede è stato evidenziato come l'art. 35 del D.Lgs 165/01 che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso di pubblico impiego ai rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o dalle associazioni professionali abbia lo scopo di preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici ed evitare di attribuire alle OO.SS. o professionali pubbliche funzioni.

Ciò però non significa che un iscritto o delegato sindacale non possa partecipare alle commissioni, ma solo che non possa parteciparvi in tale veste (di delegato o rappresentante sindacale); ben diverso è, dunque, il caso di iscritto o rappresentante sindacale che venga nominato esclusivamente in virtù delle qualifiche professionali possedute.

In tal senso s'è pronunciata la giurisprudenza con la sentenza 5572/07 del Consiglio di Stato, indicata in oggetto, che si allega in copia; ne consegue che anche le amministrazioni sanitarie devono conformare il proprio operato a tale orientamento.

Cordiali saluti.

Filomena Lopedoto

